Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 17 settembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. 543.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto universitario orientale di Napoli è costituito, a partire dall'anno accademico 1973-74, dalla facoltà di lettere e filosofia, dalla facoltà di scienze politiche e dalla scuola per gli studi islamici.

Art. 2.

I posti di ruolo di professore e di assistente attualmente esistenti presso il suddetto istituto universitario orientale di Napoli, sono distribuiti come segue:

a) alla facoltà di lettere e filosofia n. 16 posti di professore di ruolo e cioè i posti assegnati alle cattedre di:

1) Lingua e letteratura russa; 2) Lingua e letteratura portoghese; 3) Lingua e letteratura amarica; 4) Filologia romanza; 5) Filologia slava; 6) Lingua e letteratura svedese; 7) Semitistica; 8) Lingua e letteratura inglese; 9) Storia dell'arte musulmana; 10) Lingua e letteratura tedesca; 11) Iranistica; 12) Filologia germanica; 13) Religioni e filosofie dell'India; 14) Storia dell'Europa orientale; 15) Lingua e letteratura ebraica; 16) Archeologia e storia dell'arte iranica;

n. 2 posti di professore aggregato e cioè i posti assegnati alle cattedre di: 1) Filosofia e religioni della Asia medio-orientale; 2) Filologia romanza;

n. 51 posti di assistente e lettore e cioè i posti assegnati alle cattedre di: 1) Lingua e letteratura spagnola; 2) Lingua e letteratura spagnola; 3) Lingua e letteratura spagnola; 4) Lingua e letteratura inglese; 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e letteratura inglese; 7) Lingua e letteratura inglese; 8) Lingua e letteratura inglese; 9) Lingua e letteratura inglese; 10) Lingua e letteratura inglese; 11) Geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa; 12) Filologia germanica; 13) Filologia germanica; 14) Lingua e letteratura francese; 15) Lingua e letteratura francese; 16) Lingua e letteratura francese; 17) Lingua e letteratura romena; 18) Lingua e letteratura romena; 19) Lingua e letteratura bulgara; 20) Lingua e letteratura slovena; 21) Lingua e letteratura portoghese; 22) Storia dell'Europa orientale; 23) Lingua e letteratura cinese; 24) Lingua e letteratura tedesca; 25) Lingua e letteratura tedesca; 26) Lingua e letteratura tedesca; 27) Lingua e letteratura russa; 28) Lingua e letteratura russa; 29) Lingua e letteratura russa; 30) Lingua e letteratura svedese; 31) Lingua e letteratura svedese; 32) Lingua e letteratura svedese; 33) Lingua e letteratura italiana; 34) Lingua e letteratura italiana; 35) Lingua e letteratura serbo-croata; 36) Lingua e letteratura polacca; 37) Glottologia; 38) Lingua e letteratura giapponese; 39) Coreano; 40) Lingua e letteratura olandese; 41) Lingua e letteratura ceca; 42) Semitistica; 43) Filologia slava; 44) Filologia slava; 45) Filologia ugrofinnica; 46) Lingue e letterature arie moderne dell'India; 47) Lingua e letteratura amarica; 48) Iranistica; 49) Letteratura ibero americana; 50) Lingua e letteratura finlandese; 51) Lingua e letteratura ungherese.

b) alla facoltà di scienze politiche n. 3 posti di professore di ruolo e cioè i posti assegnati alle cattedre di:

1) Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale; 2) Storia e civiltà dell'estremo oriente; 3) Storia moderna;

n. 6 posti di assistente e propriamente i posti assegnati alle cattedre di: 1) Geografia politica ed economica; 2) Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale; 3) Storia e civiltà dell'estremo oriente; 4) Materie giuridiche; 5) Storia moderna; 6) Storia moderna.

c) alla scuola per gli studi islamici n. 3 posti di professore di ruolo e cioè i posti assegnati alle cattedre di: 1) Lingua e letteratura turca; 2) Islamistica; 3) Etnologia;

n. 1 posto di professore aggregato e cioè il posto assegnato alla cattedra di: arabistica e islamistica;

n. 6 posti per assistente e cioè i posti assegnati alle cattedre di: 1) Storia e civiltà del vicino e medio oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna; 2) Lingua e letteratura araba; 3) Lingua e letteratura araba; 4) Lingua e letteratura araba; 5) Islamistica; 6) Lingua e letteratura turca.

Assieme ai posti sono trasferiti anche i professori e gli assistenti che tali posti occupano.

Art. 3.

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — vistato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative al nuovo ordinamento in conseguenza della creazione della facoltà di lettere e filosofia, della facoltà di scienze politiche, nonchè della scuola di studi islamici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 93. — VALENTINI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli

Dopo il titolo I, le parole « Capo I » sono soppresse.

Art. 2. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Istituto universitario orientale è costituito dalla facoltà di lettere e filosofia, dalla facoltà di scienze politiche e dalla scuola di studi islamici ».

Art. 3. — E' modificato nel senso che le parole « Titolo II » sono sostituite dalle parole « Titolo II, III e IV ».

Art. 4. — E' abrogato con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 5 (già 6). — E' modificato nel senso che le parole « La facoltà esamina e coordina » sono sostituite dalle seguenti « Le facoltà esaminano e coordinano ».

Dopo l'art. 5 si aggiungono i seguenti articoli:

Art. 6. — La presentazione dei piani di studio avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno.

L'art. 7 viene riportato al n. 10.

Si aggiunge il seguente:

Art. 7. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tutti gli altri insegnamenti complementari richiesti per i singoli corsi di laurea.

L'art. 8 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 8 (già 46). — Possono essere iscritti a singoli corsi di insegnamento, su accordi con le amministrazioni interessate, funzionari civili e militari all'uopo inviati a scopo di studio dalle amministrazioni dello Stato.

I predetti possono conseguire attestazioni di frequenza per gli insegnamenti seguiti e anche di profitto per i relativi esami eventualmente superati.

I funzionari di cui al presente articolo sono dispensati dalla presentazione dei documenti prescritti per gli altri studenti, ma devono depositare l'attestazione della loro qualità di funzionari rilasciata dalla rispettiva amministrazione ed il certificato di uno dei titoli di studio richiesti per l'iscrizione all'Istituto. L'eventuale obbligo di pagamento di tasse, soprattasse e contributi sarà disciplinato dagli accordi stessi.

L'art. 9 viene riportato al n. 12.

Art. 9 (già 59). — E' modificato come segue: nel primo comma le parole « di undici membri, tra i quali il direttore che ne ha la presidenza. In casi di necessità il numero dei membri può essere ridotto fino a sette; la votazione, però, sarà sempre espressa in proporzioni di centodieci punti » sono soppresse, e sostituite dalle parole « a norma dell'art. 42 del regolamento sugli studenti, approvato col regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 ». Nel secondo comma le parole « i componenti sono nominati dal direttore tra i professori ufficiali dell'Istituto » sono soppresse.

Art. 10 (già 7). — Sono apportate le seguenti modificazioni nel senso che la parola « della facoltà » è sostituita dalle parole « delle singole facoltà » e la parola « previo » è sostituita dalle parole « e con il ».

Art. 11. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Fanno parte dell'Istituto i seminari costituiti ai sensi dello art. 23 del regolamento generale universitario (regio decreto 6 aprile 1924, n. 674).

I seminari hanno per scopo la preparazione ed il perfezionamento di studenti e studiosi nelle discipline cui i seminari si riferiscono ed il progresso di dette discipline con ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative.

I seminari hanno altresì il fine di sviluppare in modo armonico ed equilibrato i tre settori caratterizzanti l'Istituto, « Oriente », « Europa orientale », « Europa occidentale », per consolidare nelle strutture didattiche e scientifiche la specifica funzione dell'Istituto nell'ambito dell'ordinamento universitario italiano.

I seminari sono:

a) « Oriente »

Seminario di arabistica ed islamistica;
Seminario di archeologia orientale;
Seminario di studi semitici e del vicino oriente antico;
Seminario di africanistica;
Seminario di turcologia;
Seminario di iranistica;
Seminario di indianistica;
Seminario di sinologia;
Seminario di yamatologia.

b) « Europa orientale »

Seminario di filologia slava;
Seminario di studi russi;
Seminario di studi balcanici e del sud-est europeo;
Seminario di studi finnougrici;
Seminario di fonetica sperimentale.

c) « Europa occidentale »

Seminario di studi classici e romanzi;
Seminario di studi storici e filosofici;
Seminario di studi germanici;
Seminario di anglistica;
Seminario di studi francesi;
Seminario di studi nordici;
Seminario di studi nord-americani;
Seminario di studi spagnoli;
Seminario di studi portoghesi.

Sono seminari non settoriali per la loro specifica natura i seguenti:

Seminario di geografia ed etnologia.
Seminario di glottologia.
Seminario di studi giuridici e sociali e degli ordinamenti dei paesi socialisti.

Art. 12 (già 9). — E' modificato nel senso che le parole « la facoltà determina, con propria deliberazione » sono sostituite dalle parole « il senato accademico, su proposta dei consigli di facoltà, determina ».

Gli articoli n. 12 e n. 13 vengono riportati ai numeri 15 e 16.

Art. 13 (già 10). — E' abrogato l'ultimo comma.

Dopo l'art. 13 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi viene aggiunto il seguente articolo:

Art. 14. — Ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario i seminari sono diretti da professori di ruolo, eletti dai professori che vi appartengono.

Il direttore del seminario dura in carica tre anni. Egli è nominato con decreto del rettore dell'istituto, in conformità ai risultati delle elezioni. Le elezioni sono indette dal rettore dell'istituto che ne fissa le modalità, sentito il senato accademico.

Art. 12. — Assume la numerazione art. 15.

Art. 13. — Assume la numerazione art. 16.

All'art. 14 che assume la numerazione art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « delle finalità » sono sostituite dalle parole « delle sue finalità istituzionali ».

Dopo l'art. 17 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 18. — Nell'Istituto universitario orientale sono costituiti i seguenti servizi comuni: 1) biblioteca; 2) laboratori linguistici.

Art. 19. — Il museo d'arte orientale è annesso al seminario di archeologia orientale.

Al successivo titolo II - capo I la intitolazione « Norme comuni a tutti i corsi di laurea » è soppressa.

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

L'art. 15 che assume la numerazione art. 20 è soppresso e sostituito dal seguente:

La facoltà di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree:

1. Laurea in lettere;
2. Laurea in filosofia;
3. Laurea in lingue e letterature straniere moderne;
4. Laurea in lingue e civiltà orientali;
5. Laurea in filologia e storia dell'Europa orientale.

Dopo l'art. 20 si aggiunge il seguente articolo:

Art. 21. — La durata del corso per ciascuna laurea è di quattro anni.

Il titolo d'ammissione è quello previsto dalle vigenti leggi per le facoltà di lettere e filosofia.

La intitolazione del capo II « Laurea in scienze politiche per l'Oriente » è soppressa e sostituita dalla seguente:

LAUREA IN LETTERE

Gli articoli dal 16 al 21 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 22. — Il corso di studio per il conseguimento della laurea in lettere si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Gli insegnamenti costitutivi sono:

a) *Fondamentali comuni ai due indirizzi*:

1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4. Geografia;
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di: filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

b) *Fondamentali per l'indirizzo classico*:

1. Letteratura greca;
2. Storia greca;
3. Glottologia;
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

c) *Fondamentali per l'indirizzo moderno*:

1. Filologia romanza;
2. Storia medioevale;
3. Storia moderna;
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

d) *Complementari*:

1. Antichità sudarabiche;
2. Archeologia del vicino oriente;
3. Archeologia e storia dell'arte iranica;
4. Berbero;
5. Dialetti aramaici;
6. Dialettologia araba;
7. Didattica linguistica;
8. Egittologia;
9. Epigrafia islamica;
10. Etnologia;
11. Filologia bizantina;
12. Filologia celtica;
13. Filologia classica;
14. Filologia germanica;
15. Filologia illirica;
16. Filologia iranica;
17. Filologia slava;
18. Filologia finnougrica;
19. Filosofia della storia;
20. Fonetica sperimentale;
21. Islamistica;
22. Letteratura brasiliana;
23. Letteratura cinese moderna e contemporanea;
24. Letteratura giapponese moderna e contemporanea;
25. Letterature ibero-americane di lingua spagnola;
26. Letteratura nord-americana;
27. Letteratura slava ecclesiastica;
28. Letterature comparate;
29. Lingua e letteratura albanese;
30. Lingua e letteratura amarica;
31. Lingua e letteratura araba;
32. Lingua e letteratura armena;
33. Lingua e letteratura bengali;
34. Lingua e letteratura bulgara;
35. Lingua e letteratura catalana;
36. Lingua e letteratura ceca;
37. Lingua e letteratura cinese;
38. Lingua e letteratura coreana;
39. Lingua e letteratura copta;
40. Lingua e letteratura danese;
41. Lingua e letteratura ebraica;
42. Lingua e letteratura finlandese;
43. Lingua e letteratura francese;
44. Lingua e letteratura giapponese;
45. Lingua e letteratura giavanese;
46. Lingua e letteratura greco-moderna;
47. Lingua e letteratura indonesiana;
48. Lingua e letteratura inglese;
49. Lingua e letteratura macedone;
50. Lingua e letteratura mongola;
51. Lingua e letteratura norvegese;
52. Lingua e letteratura olandese;
53. Lingua e letteratura pali;
54. Lingua e letteratura persiana;
55. Lingua e letteratura polacca;
56. Lingua e letteratura portoghese;
57. Lingua e letteratura romena;
58. Lingua e letteratura russa;
59. Lingua e letteratura sanscrita;
60. Lingua e letteratura serbo croata;
61. Lingua e letteratura slovacca;
62. Lingua e letteratura slovena;
63. Lingua e letteratura spagnola;
64. Lingua e letteratura svedese;
65. Lingua e letteratura thai;
66. Lingua e letteratura tedesca;
67. Lingua e letteratura tibetana;
68. Lingua e letteratura turca;
69. Lingua e letteratura ungherese;
70. Lingua e letteratura vietnamita;
71. Lingua francese;
72. Lingua inglese;
73. Lingua portoghese;
74. Lingua russa;
75. Lingua spagnola;
76. Lingua tedesca;
77. Lingue e letterature arie moderne dell'India;
78. Lingue e letterature del Pakistan;
79. Lingue e letterature dravidiche;
80. Linguistica caucasica;
81. Metodologia e storia della critica letteraria;
82. Paleografia cirillica e glagolitica;
83. Preistoria e protostoria dell'Asia;
84. Religioni dell'Iran e dell'Asia centrale;
85. Religioni del vicino oriente antico;
86. Religioni e filosofie dell'estremo oriente;
87. Religioni e filosofie dell'India;
88. Religioni e istituzioni dei popoli dell'Africa;
89. Semiologia;
90. Semitistica;
91. Sociologia;
92. Sociologia della letteratura;
93. Storia contemporanea;
94. Storia contemporanea dell'Asia;
95. Storia della filosofia antica;
96. Storia della filosofia cinese antica;
97. Storia della filosofia medioevale;
98. Storia della filosofia moderna e contemporanea;
99. Storia dei paesi di lingua inglese;
100. Storia dell'Africa nel periodo coloniale e contemporaneo;
101. Storia della lingua francese;
102. Storia della lingua inglese;
103. Storia della lingua portoghese;
104. Storia della lingua russa;
105. Storia della lingua spagnola;
106. Storia delle lingue scandinave;
107. Storia della lingua tedesca;
108. Storia dell'America latina;
109. Storia dell'archeologia orientale;
110. Storia dell'arte bizantina;
111. Storia dell'arte dell'estremo oriente;
112. Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
113. Storia dell'arte musulmana;

114. Storia delle dottrine estetiche;
115. Storia dell'Europa orientale;
116. Storia dell'India;
117. Storia dell'Iran e dell'Asia centrale;
118. Storia delle missioni;
119. Storia del teatro e dello spettacolo;
120. Storia del vicino oriente preislamico;
121 Storia e civiltà dell'estremo oriente;
122. Storia e civiltà del vicino e medio oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna;
123. Storia economica;
124. Storia e istituzioni etiopiche;
125. Swahili e lingue bantu.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dello indirizzo prescelto; lo studente deve, inoltre, prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte tra le fondamentali di indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studio della stessa o di diversa facoltà dell'Istituto universitario orientale.

Tre degli insegnamenti fondamentali o complementari debbono essere seguiti per un biennio; può, però, lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tale caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana possono essere riuniti in un'unica cattedra; i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno nel manifesto degli studi il corso che sarà impartito.

Art. 23. — Per conseguire la laurea lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline impartite nell'ambito della facoltà e di cui abbia superato gli esami.

La intitolazione del cap. III «Laurea in lingue e civiltà orientali» nonchè gli articoli 22, 23 e 24 sono modificati e riportati al capo V.

Al capo III la intitolazione è così modificata:

LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 24. — Gli insegnamenti costitutivi sono:

a) *Fondamentali*:

1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4. Storia medioevale;
5. Storia moderna;
6. Storia della filosofia (biennale);
7. Filosofia teoretica (biennale);
8. Filosofia morale (biennale);
9. Pedagogia;
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

b) *Complementari*:

1. Economia politica;
2. Etnologia;
3. Filosofia della storia;
4. Islamistica;
5. Metodologia e storia della critica letteraria;
6. Religioni dell'Iran e dell'Asia centrale;
7. Religioni del vicino oriente antico;
8. Semiologia;
9. Religioni e filosofie dell'estremo oriente;
10. Religioni e filosofie dell'India;
11. Sociologia;
12. Sociologia della letteratura;
13. Storia contemporanea;
14. Storia della filosofia antica;
15. Storia della filosofia cinese antica;
16. Storia della filosofia medioevale;
17. Storia della filosofia moderna e contemporanea;
18. Storia economica;
19. Storia e civiltà dell'estremo oriente;
20. Storia e civiltà del vicino e medio oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna;
21. Storia delle dottrine estetiche;
22. Storia dell'Europa orientale;
23. Storia del vicino oriente preislamico;
24. Una lingua e letteratura straniera moderna, da scegliere fra quelle previste per la laurea in lingue e letterature straniere moderne.

Lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei, da lui scelti fra i complementari.

Art. 25. — E' soppresso e sostituito dal seguente:

Per conseguire la laurea lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline impartite nell'ambito della facoltà e di cui abbia superato gli esami.

L'art. 26 è soppresso con il seguente spostamento degli articoli successivi.

La intitolazione del capo IV «Laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale» è soppressa.

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE

L'art. 27 che assume la numerazione art. 26 è modificato come segue:

Gli insegnamenti costitutivi sono:

a) *Fondamentali comuni a tutti gli indirizzi*:

1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Glottologia;
4. Storia moderna;
5. Geografia.

b) *Fondamentali dell'indirizzo europeo*:

1. Filologia romanza (o germanica, o slava, o finnougrica);
2. Una lingua e letteratura straniera (lingua e letteratura danese, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura norvegese, lingua e letteratura olandese, lingua e letteratura portoghese, lingua e letteratura romena, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura svedese, lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura russa, lingua e letteratura ungherese o altra lingua e letteratura moderna da scegliersi fra le complementari);
3. Una seconda lingua e letteratura straniera;
4. Storia dell'arte medioevale e moderna;
5. Storia medioevale.

c) *Fondamentali dell'indirizzo orientale*:

1. Un insegnamento storico-filologico orientale;
2. Una lingua e letteratura dell'Africa o dell'Asia;
3. Una seconda lingua e letteratura dell'Africa o della Asia;
4. Una storia dell'arte orientale (o storia dell'arte medioevale e moderna);
5. Storia medioevale (o filologia bizantina o una storia orientale).

d) *Complementari*:

1. Berbero;
2. Dialettologia araba;
3. Didattica linguistica;
4. Economia politica;
5. Filologia bizantina;
6. Filologia celtica;
7. Filologia iranica;
8. Fonetica sperimentale;
9. Ge'ez;
10. Geografia politica ed economica;
11. Geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa;
12. Islamistica;
13. Letteratura brasiliana;
14. Letteratura cinese moderna e contemporanea;
15. Letterature comparate;
16. Letteratura giapponese moderna e contemporanea;
17. Letterature ibero-americane di lingua spagnola;
18. Letteratura nord-americana;
19. Letteratura slava ecclesiastica;
20. Lingua e letteratura albanese;
21. Lingua e letteratura amarica;

22. Lingua e letteratura araba;
23. Lingua e letteratura armena (biennale);
24. Lingua e letteratura bengali;
25. Lingua e letteratura bulgara;
26. Lingua e letteratura catalana (biennale);
27. Lingua e letteratura ceca;
28. Lingua e letteratura cinese;
29. Lingua e letteratura coreana (biennale);
30. Lingua e letteratura ebraica;
31. Lingua e letteratura finlandese;
32. Lingua e letteratura giapponese;
33. Lingua e letteratura giavanese (biennale);
34. Lingua e letteratura greco-moderna;
35. Lingua e letteratura indonesiana;
36. Lingua e letteratura macedone;
37. Lingua e letteratura mongola (biennale);
38. Lingua e letteratura persiana;
39. Lingua e letteratura polacca;
40. Lingua e letteratura sanscrita (biennale);
41. Lingua e letteratura serbo-croata;
42. Lingua e letteratura slovacca;
43. Lingua e letteratura slovena;
44. Lingua e letteratura thai (biennale);
45. Lingua e letteratura tibetana (biennale);
46. Lingua e letteratura turca;
47. Lingua e letteratura vietnamita (biennale);
48. Lingue e letterature arie moderne dell'India;
49. Lingue e letterature dravidiche (biennale);
50. Lingue e letterature del Pakistan;
51. Lingua francese;
52. Lingua inglese;
53. Lingua portoghese;
54. Lingua russa;
55. Lingua spagnola;
56. Lingua tedesca;
57. Lingue sudanesi;
58. Linguistica caucasica;
59. Metodologia e storia della critica letteraria;
60. Paleografia cirillica e glagolitica;
61. Religioni dell'Iran e dell'Asia centrale;
62. Religioni e filosofie dell'India;
63. Religioni e filosofie dell'estremo oriente;
64. Religioni e istituzioni dei popoli dell'Africa;
65. Semiologia;
66. Semitistica;
67. Sociologia;
68. Sociologia della letteratura;
69. Somalo;
70. Storia contemporanea;
71. Storia contemporanea dell'Asia;
72. Storia dell'Africa nel periodo coloniale e contemporaneo;
73. Storia dell'archeologia orientale;
74. Storia dell'arte bizantina;
75. Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
76. Storia dell'arte dell'estremo oriente;
77. Storia dell'arte musulmana;
78. Storia della filosofia medioevale;
79. Storia della filosofia moderna e contemporanea;
80. Storia dell'America latina;
81. Storia della lingua francese;
82. Storia della lingua inglese;
83. Storia della lingua portoghese;
84. Storia della lingua russa;
85. Storia della lingua spagnola;
86. Storia della lingua tedesca;
87. Storia delle dottrine estetiche;
88. Storia dell'India;
89. Storia dell'Iran e dell'Asia centrale;
90. Storia delle missioni;
91. Storia dell'Europa orientale;
92. Storia delle lingue scandinave;
93. Storia del teatro e dello spettacolo;
94. Storia dei paesi di lingua inglese;
95. Storia delle relazioni internazionali;
96. Storia e civiltà dell'estremo oriente;
97. Storia e civiltà del vicino e medio oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna;
98. Storia ed istituzioni etiopiche;
99. Storia economica;
100. Swahili e lingue bantu;
101. Tigrino.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tre altri insegnamenti da lui scelti tra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o di diversa facoltà dell'Istituto universitario orientale.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a due prove scritte e a una prova orale, progressive gradualmente, di anno in anno.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Art. 27. — Gli insegnamenti biennali comportano un esame orale alla fine del biennio.

Art. 28. — Per conseguire la laurea lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, con riferimento alla civiltà della lingua quadriennale. La discussione dell'elaborato si svolgerà in parte nella lingua prescelta come prima lingua dallo studente.

Al capo V la intitolazione «Laurea in lingua e letterature slave» è soppressa e sostituita dalla seguente: «Laurea in lingue e civiltà orientali».

L'art. 28 è soppresso.

Art. 29 (già 22). — L'ultimo comma è soppresso.

Art. 30 (già 23). — Al n. 3 le parole «Lingua russa o tedesca o francese, biennale» sono sostituite dalle parole «Lingua biennale: russa, tedesca, francese».

Al n. 8 del punto *b)* la parola «Islamistica» è sostituita dalle parole «Islamistica o religioni e filosofie dell'India».

Al comma successivo è soppressa la parola «arabo» e sostituita con le parole «Lingua e letteratura araba».

L'elenco degli insegnamenti complementari è così modificato:

a) *per la sezione estremo oriente*:

1. Indonesiano;
2. Letteratura cinese moderna e contemporanea;
3. Letteratura giapponese moderna e contemporanea;
4. Lingua e letteratura coreana;
5. Lingua e letteratura giavanese;
6. Lingua e letteratura mongola;
7. Lingua e letteratura pali;
8. Lingua e letteratura sanscrita;
9. Lingua e letteratura tibetana;
10. Lingua e letteratura thai;
11. Lingua e letteratura vietnamita;
12. Preistoria e protostoria dell'Asia;
13. Storia della filosofia cinese antica;
14. Storia dell'arte dell'estremo oriente;
15. Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
16. Storia delle istituzioni giuridiche e sociali dell'estremo oriente;
17. Storia delle missioni.
18. Una disciplina da scegliere nella sezione vicino e medio oriente.

b) *per la sezione vicino e medio oriente*:

1. Antichità sudarabiche;
2. Archeologia e storia dell'arte iranica;
3. Dialetti aramaici;
4. Dialettologia araba;
5. Dialettologia iranica;
6. Diritto musulmano;
7. Egittologia;
8. Epigrafia islamica;
9. Filologia iranica;
10. Istituzioni giuridiche e sociali dell'India;
11. Lingua e letteratura armena;
12. Lingua e letteratura bengali;

13. Lingua e letteratura copta;
14. Lingua e letteratura giavanese;
15. Lingua e letteratura pali;
16. Lingua e letteratura sanscrita;
17. Lingue e letterature dravidiche;
18. Preistoria e protostoria dell'Asia;
19. Religioni dell'Iran e dell'Asia centrale;
20. Religioni del vicino oriente antico;
21. Religioni e filosofie dell'estremo oriente;
22. Semitistica;
23. Storia dell'archelogia orientale;
24. Storia dell'arte dell'estremo oriente;
25. Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
26. Storia dell'arte musulmana;
27. Storia dell'India;
28. Storia dell'Iran e dell'Asia centrale;
29. Storia del vicino oriente preislamico;
30. Una disciplina da scegliere nella sezione estremo oriente o sezione Africa.

c) *per la sezione Africa*:

1. Berbero;
2. Egittologia;
3. Ge'ez;
4. Lingua e letteratura copta;
5. Lingue cuscitiche dell'Etiopia;
6. Lingue sudanesi;
7. Somalo;
8. Storia dell'Arte musulmana;
9. Storia delle missioni;
10. Storia e istituzioni etiopiche;
11. Swahili e lingue bantu;
12. Tigrino;
13. Una disciplina da scegliere nella sezione vicino e medio oriente.

Art. 31 (già 24). — E' modificato nel senso che dopo le parole « Al termine di ciascun anno » sono soppresse le parole « due esami scritti (uno di versione dalla lingua e uno di versione nella lingua), ed uno orale » e sostituite dalle seguenti « due prove scritte ed una orale ».

Dopo l'art. 31 si aggiunge il seguente articolo:

Art. 32. — Lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e della sezione prescelta, nonchè in almeno quattro insegnamenti complementari. Due degli insegnamenti complementari potranno essere sostituiti dagli studenti con due discipline di altri corsi di studio della stessa o di diversa facoltà dell'Istituto universitario orientale. Oltre agli insegnamenti pluriennali previsti per ciascuna sezione lo studente potrà seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più riducendo in tal caso di uno o due il numero degli altri insegnamenti che dovrà scegliere.

Per conseguire la laurea lo studente dovrà presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline impartite nell'ambito della facoltà e di cui abbia superato gli esami.

La intitolazione del capo VI « Laurea in scienze politiche per l'Europa orientale » è soppressa.

LAUREA IN FILOLOGIA E STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE

Gli articoli dal 29 al 32 sono soppressi. L'art. 33 è soppresso e così sostituito:

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in filologia e storia dell'Europa orientale si distingue nei seguenti indirizzi:

1. Slavo;
2. Baltico;
3. Finnougrico;
4. Sud-est europeo.

Gli insegnamenti costitutivi sono:

a) *Fondamentali comuni ai quattro indirizzi*:

1. Glottologia;
2. Fonetica sperimentale;
3. Storia dell'Europa orientale (biennale).

b) *Fondamentali per l'indirizzo slavo*:

4. Lingua e letteratura quadriennale: russa, polacca, ceca, slovacca, slovena, serbo-croata, macedone, bulgara;
5. Lingua e letteratura triennale: una di quelle di cui al n. 4 non scelta come quadriennale;
6. Letteratura slava-ecclesiastica;
7. Filologia slava (biennale);
8. Storia di una lingua slava;
9. Lingua biennale: tedesca, inglese, francese.

c) *Fondamentali per l'indirizzo baltico*:

4. Lingue baltiche (biennale);
5. Lingua finlandese (biennale);
6. Una lingua e letteratura slava (biennale);
7. Filologia slava (biennale);
8. Lingua e letteratura biennale: danese, svedese;
9. Storia della filosofia moderna e contemporanea;
10. Storia dell'arte medioevale e moderna;
11. Storia moderna.

d) *Fondamentali per l'indirizzo finnougrico*:

4. Lingua e letteratura quadriennale: finlandese, ungherese;
5. Lingua e letteratura triennale: una lingua finno-ugrica non scelta come quadriennale;
6. Filologia finnougrica (biennale);
7. Lingua e letteratura triennale: svedese, danese;
8. Etnologia.

e) *Fondamentali per l'indirizzo sud-est europeo*:

4. Lingua e letteratura quadriennale: slovena, serbo-croata, macedone, bulgara, ungherese, romena, albanese, greco-moderna;
5. Lingua e letteratura triennale: una di quelle di cui al n. 4 non scelta come quadriennale;
6. Linguistica balcanica;
7. Filologia (biennale):

slava (se la disciplina quadriennale è la lingua e letteratura slovena, serbo-croata, macedone, bulgara);
finnougrica (se la disciplina quadriennale è la lingua e letteratura ungherese);
illirica (se la disciplina quadriennale è la lingua e letteratura albanese);
bizantina (se la disciplina quadriennale è la lingua e letteratura greco-moderna);
romanza o slava (se la disciplina quadriennale è la lingua e letteratura romena);

8. Letteratura italiana;
9. Lingua russa biennale o lingua e letteratura turca biennale.

f) sono materie complementari comuni ai quattro indirizzi le seguenti discipline (qualora non siano indicate come fondamentali di uno di essi):

1. Etnologia;
2. Filologia bizantina;
3. Filologia celtica;
4. Filologia finnougrica;
5. Filologia germanica;
6. Filologia illirica;
7. Filologia iranica;
8. Filologia romanza;
9. Filologia slava;
10. Geografia;
11. Geografia politica ed economica;
12. Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale;
13. Letteratura italiana;
14. Letteratura latina;
15. Letteratura slava ecclesiastica;
16. Letterature comparate;
17. Lingua e letteratura albanese;
18. Lingua e letteratura armena;
19. Lingua e letteratura bulgara;
20. Lingua e letteratura ceca;
21. Lingua e letteratura danese;
22. Lingua e letteratura finlandese;
23. Lingua e letteratura francese;
24. Lingua e letteratura greco-moderna;
25. Lingua e letteratura inglese;
26. Lingua e letteratura macedone;
27. Lingua e letteratura mongola;
28. Lingua e letteratura polacca;
29. Lingua e letteratura romena;
30. Lingua e letteratura russa;
31. Lingua e letteratura serbo-croata;
32. Lingua e letteratura slovacca;
33. Lingua e letteratura slovena;
34. Lingua e letteratura svedese;
35. Lingua e letteratura tedesca;
36. Lingua e letteratura ungherese;

37. Lingue baltiche;
38. Linguistica balcanica;
39. Linguistica caucasica;
40. Metodologia e storia della critica letteraria;
41. Paleografia cirillica e glagolitica;
42. Sociologia della letteratura;
43. Storia della filosofia medioevale;
44. Storia della filosofia moderna e contemporanea;
45. Storia della lingua russa;
46. Storia delle lingue scandinave;
47. Storia dell'arte bizantina;
48. Storia dell'arte medioevale e moderna;
49. Storia dell'arte musulmana;
50. Storia delle dottrine estetiche;
51. Storia economica dell'Europa orientale;
52. Storia medioevale;
53. Storia moderna.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente dovrà inoltre, prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre tre discipline da lui scelte tra le fondamentali di un indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Uno degli insegnamenti complementari può essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa facoltà dell'Istituto universitario orientale.

Le lingue e letterature triennali e quadriennali comportano alla fine di ciascun anno di corso due prove scritte e una prova orale, progressive gradualmente, di anno in anno. Gli insegnamenti linguistici biennali comportano un esame orale alla fine del biennio.

Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi viene aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 34. — Per conseguire la laurea lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline impartite nell'ambito della facoltà e di cui abbia superato gli esami. La discussione si svolgerà, in parte, nella lingua prescelta dallo studente come prima lingua.

La intitolazione del capo VII « Laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale » è soppressa.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO

Sezione I

Disposizioni generali

L'art. 35 (già 34) è soppresso e sostituito dal seguente:

Alla facoltà di lettere e filosofia sono annesse le seguenti scuole di perfezionamento, che hanno lo scopo di promuovere l'incremento degli studi ai quali ciascuna si intitola e di integrare o specializzare la preparazione dei laureati nell'ambito degli studi medesimi:

1. Scuola orientale;
2. Scuola di studi dell'Europa orientale;
3. Scuola di filologia moderna.

Dopo l'art. 35 si aggiungono i seguenti articoli:

Art. 36. — Le scuole rilasciano i diplomi di perfezionamento o di specializzazione per ciascuna indicati.

Art. 37. — Agli insegnamenti costitutivi della scuola orientale è riservato un minimo di sei posti di professori di ruolo (straordinari e ordinari) fra quelli assegnati alla facoltà di lettere e filosofia.

Agli insegnamenti costitutivi della scuola di studi della Europa orientale è riservato un minimo di due posti di professori di ruolo (straordinari e ordinari) fra quelli assegnati alla facoltà di lettere e filosofia.

Agli insegnamenti costitutivi fondamentali della scuola di filologia moderna è riservato un minimo di quattro posti di professori di ruolo (straordinari e ordinari) fra quelli assegnati alla facoltà di lettere e filosofia.

Art. 38. — Il consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori ufficiali, fuori ruolo e aggregati titolari degli insegnamenti costitutivi.

Il consiglio è presieduto dal direttore, eletto nel suo seno e nominato dal rettore per un triennio accademico.

Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della scuola, può proporre che un insegnante della scuola assuma le funzioni di vice-direttore, con l'incarico di coadiuvarlo e di sostituirlo. Alla nomina provvede il rettore.

Art. 39. — Riguardo alle carriere scolastiche degli iscritti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea.

Ai fini dell'ammissione il consiglio della scuola può sottoporre gli aspiranti ad un colloquio preliminare. Nel corso di tale colloquio gli aspiranti al diploma di perfezionamento in una lingua e letteratura dovranno dar prova di avere una buona conoscenza teorica e pratica della lingua stessa.

Entro il 31 dicembre del 1° anno di corso gli iscritti devono presentare il piano di studio che diviene definitivo dopo che il direttore, sentito il consiglio della scuola, lo abbia approvato.

Art. 40. — Nelle singole scuole si impartiscono gli insegnamenti per ciascuna indicati come costitutivi. Per quegli insegnamenti che sono comuni alla facoltà di lettere e filosofia ovvero ad altre facoltà o scuole, possono valere i corsi ivi impartiti a titolo ufficiale.

Art. 41. — Le commissioni per la valutazione del profitto saranno nominate dal direttore della scuola.

Un membro di ciascuna commissione potrà essere scelto al di fuori degli insegnanti di ciascuna scuola.

L'esame di diploma verrà sostenuto davanti ad una commissione di sette membri nominati dal rettore su proposta del direttore della scuola e composta in totalità od in maggioranza, da insegnanti della scuola stessa.

Art. 42. — La dissertazione prevista per l'esame di diploma deve avere carattere di ricerca originale.

Art. 43 — Salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole scuole, gli iscritti alle scuole sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti delle facoltà.

La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico udito il competente consiglio delle scuole.

Art. 44. — Agli iscritti possono essere conferiti su proposta del consiglio della scuola, borse di studio o premi. Il medesimo consiglio determina il numero e l'entità delle borse di studio e dei premi, in relazione alle disponibilità finanziare, nonchè le modalità di conferimento.

Sezione II

Scuola orientale

Art. 45. — La scuola orientale conferisce diplomi di perfezionamento in ciascuno degli insegnamenti costitutivi.

Art. 46. — Sono titolo di ammissione le lauree in lingue e civiltà orientali, lettere, lingue e letterature straniere moderne, filosofia, storia, nonchè le lauree rilasciate dall'Istituto universitario orientale secondo il precedente statuto e inoltre quelle lauree di ogni altro tipo che il consiglio della scuola riterrà valide, sulla base del *curriculum* degli studi seguiti dal singolo richiedente.

Art. 47. — Il corso della scuola ha la durata di tre anni.

Art. 48. — Sono insegnamenti costitutivi della scuola:

1) Lingua e letteratura araba; 2) Lingua e letteratura turca; 3) Lingua e letteratura persiana; 4) Lingua e letteratura cinese; 5) Lingua e letteratura giapponese; 6) Lingua e letteratura sanscrita; 7) Lingua e letteratura ebraica; 8) Lingua e letteratura amarica; 9) Swahili e lingue bantu; 10) Lingue e letterature arie moderne dell'India; 11) Storia e civiltà del vicino e medio oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna; 12) Storia dell'Iran e dell'Asia centrale; 13) Storia e civiltà dell'estremo oriente; 14) Religioni dell'Iran e dell'Asia centrale; 15) Religioni e filosofie dell'India; 16) Religioni e filosofie dell'estremo oriente; 17) Filologia iranica; 18) Islamistica; 19) Storia dell'arte musulmana; 20) Archeologia e storia dell'arte iranica; 21) Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale; 22) Storia dell'arte dell'estremo oriente; 23) Archeologia del vicino oriente antico; 24) Storia del vicino oriente preislamico; 25) Semitistica; 26) Etnologia; 27) Epigrafia islamica; 28) Egittologia; 29) Antichità sudarabiche; 30) Dialetti aramaici; 31) Preistoria e protostoria dell'Asia; 32) Storia delle istituzioni giuridiche e sociali dell'estremo oriente; 33) Lingua e letteratura tibetana; 34) Lingua e letteratura coreana.

Art. 49. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti dovranno aver partecipato ai seminari e superato i colloqui di cui all'ultimo comma del presente articolo: *a*) nell'insegnamento in cui intendono perfezionarsi; *b*) in quattro insegnamenti scelti fra quelli costitutivi della scuola o, previo parere del consiglio della scuola, fra le altre discipline impartite nelle facoltà dell'Istituto universitario orientale.

L'insegnamento di cui alla lettera *a*) andrà seguito per tre anni. Per il terzo anno il consiglio della scuola può autorizzare un soggiorno di studio presso altro istituto di ricerca italiano o straniero. Tale periodo di studio sarà valido ai fini del riconoscimento della frequenza all'insegnamento di cui alla lettera *a*).

Gli insegnamenti di cui alla lettera *b*) andranno seguiti per un anno.

Il consiglio della scuola può autorizzare la biennalizzazione di uno o due di tali insegnamenti con corrispondente riduzione del loro numero a tre o, rispettivamente, a due.

Alla fine di ciascun anno di corso sono previsti colloqui sugli insegnamenti seguiti.

Art. 50. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su un argomento che rientri nell'ambito dell'insegnamento in cui l'iscritto intende perfezionarsi.

Sezione III

Scuola di studi dell'Europa orientale

Art. 51. — La scuola di specializzazione in studi dell'Europa orientale conferisce diplomi di perfezionamento in ciascuno degli insegnamenti costitutivi.

Art. 52. — Sono titolo di ammissione la laurea in: filologia e storia dell'Europa orientale; lettere; filosofia; lingue e letterature straniere moderne; lingue e civiltà orientali; scienze politiche; storia, nonchè le lauree rilasciate dall'Istituto universitario orientale secondo il precedente statuto e inoltre quelle lauree di ogni altro tipo che il consiglio della scuola riterrà valide, sulla base del *curriculum* degli studi seguiti dal singolo richiedente.

Art. 53. — Il corso della scuola ha la durata di tre anni.

Art. 54. — Le discipline costitutive sono:

1. Una lingua e letteratura dell'Europa orientale (russa, polacca, ceca, slovacca, slovena, serbo-croata, macedone, bulgara, albanese, ungherese, romena); 2. Storia dell'Europa orientale; 3. Storia della lingua russa; 4. Filologia slava; 5. Letteratura slava ecclesiastica; 6. Lingue baltiche; 7. Paleografia cirillica e glagolitica; 8. Filologia finnougrica; 9. Filologia illirica; 10. Filologia bizantina; 11. Lingua e letteratura greco-moderna; 12. Linguistica caucasica; 13. Storia dell'arte bizantina; 14. Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale; 15. Storia economica della Europa orientale.

Art. 55. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti dovranno aver partecipato ai seminari e superato i colloqui di cui all'ultimo comma del presente articolo: *a*) nell'insegnamento in cui intendono perfezionarsi; *b*) in quattro insegnamenti scelti tra quelli costitutivi della scuola o, previo parere del consiglio della scuola, tra le altre discipline impartite nelle facoltà dell'Istituto universitario orientale.

L'insegnamento di cui alla lettera *a*) andrà seguito per tre anni. Per il terzo anno il consiglio della scuola può autorizzare un soggiorno di studio presso altro istituto di ricerca italiano o straniero. Tale periodo di studio sarà valido ai fini del riconoscimento della frequenza all'insegnamento di cui alla lettera *a*).

Gli insegnamenti di cui alla lettera *b*) andranno seguiti per un anno. Il consiglio della scuola può autorizzare la biennalizzazione di uno o due di tali insegnamenti, con corrispondente riduzione del loro numero a tre o, rispettivamente, a due.

Alla fine di ciascun anno di corso sono previsti colloqui sugli insegnamenti seguiti.

Art. 56. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una ricerca originale su un argomento che rientri nell'ambito dell'insegnamento in cui l'iscritto intende perfezionarsi.

Sezione IV

Scuola di filologia moderna

Art. 57. — La scuola di filologia moderna conferisce diplomi di perfezionamento in ciascuno degli insegnamenti costitutivi fondamentali.

Art. 58. — Sono titolo di ammissione le lauree in lettere, Lingue e letterature straniere moderne, filosofia, nonchè le lauree rilasciate dall'Istituto universitario orientale secondo il precedente statuto e inoltre quelle lauree di ogni altro tipo che il consiglio della scuola riterrà valide, sulla base del *curriculum* degli studi seguiti dal singolo richiedente.

Art. 59. — Il corso della scuola ha la durata di tre anni.

Art. 60. — Sono insegnamenti costitutivi della scuola:

a) *fondamentali*: 1. Filologia romanza; 2. Lingua e letteratura portoghese; 3. Lingua e letteratura spagnola; 4. Letterature ibero-americane di lingua spagnola; 5. Letteratura brasiliana; 6. Lingua e letteratura catalana; 7. Lingua e letteratura francese; 8. Letteratura italiana; 9. Lingua e letteratura romena; 10. Filologia germanica; 11. Lingua e letteratura inglese; 12. Letteratura nord-americana; 13. Lingua e letteratura olandese; 14. Lingua e letteratura tedesca; 15. Lingua e letteratura danese; 16. Lingua e letteratura norvegese; 17. Lingua e letteratura svedese.

b) *complementari*: 1. Letterature comparate; 2. Storia del teatro e dello spettacolo; 3. Sociologia della letteratura; 4. Metodologia e storia della critica letteraria; 5. Storia delle dottrine estetiche; 6. Semiologia; 7. Fonetica sperimentale; 8. Storia della lingua portoghese; 9. Storia della lingua spagnola; 10. Storia della lingua francese; 11. Storia della lingua inglese; 12. Storia della lingua tedesca; 13. Storia delle lingue scandinave.

Art. 61. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti dovranno aver partecipato ai seminari e superato i colloqui di cui all'ultimo comma del presente articolo: *a*) nell'insegnamento in cui intendono perfezionarsi; *b*) in quattro insegnamenti scelti fra quelli costitutivi della scuola o, previo parere del consiglio della scuola, fra le altre discipline impartite nelle facoltà dell'Istituto universitario orientale.

L'insegnamento di cui alla lettera *a*) andrà seguito per tre anni. Per il terzo anno il consiglio della scuola può autorizzare un soggiorno di studio presso altro istituto di ricerca italiano o straniero.

Tale periodo di studio sarà valido ai fini del riconoscimento della frequenza all'insegnamento di cui alla lettera *a*).

Gli insegnamenti di cui alla lettera *b*) andranno seguiti per un anno.

Il consiglio della scuola può autorizzare la biennalizzazione di uno o due di tali insegnamenti, con corrispondente riduzione del loro numero a tre o, rispettivamente, a due.

Alla fine di ciascun anno di corso sono previsti colloqui sugli insegnamenti seguiti.

Art. 62. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su un argomento che rientri nell'ambito dell'insegnamento in cui l'iscritto intende perfezionarsi.

Il capo VIII del titolo II e gli articoli da 35 a 44 sono soppressi.

Il titolo III è così modificato:

Sono soppressi i capi I, II e III, le relative intitolazioni e gli articoli dal n. 45 al n. 58. L'art. 59, modificato, è riportato al titolo I con il n. 9.

La nuova intitolazione del titolo III è la seguente:

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

Art. 63. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 64. — Il corso di studi comprende un biennio propedeutico comune a tutti gli iscritti e un biennio di specializzazione articolato secondo i seguenti indirizzi: *a*) politico internazionale; *b*) storico-politico; *c*) Europa orientale; *d*) Oriente.

Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori: 1) Istituzioni di diritto pubblico; 2) Diritto costituzionale italiano e comparato; 3) Economia politica; 4) Statistica; 5) Sociologia; 6) Storia moderna; 7) Organizzazione internazionale; 8) Storia contemporanea; 9) Storia delle dottrine politiche.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di due insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti, anticipati al biennio propedeutico, vanno in detrazione del numero degli insegnamenti nel biennio di specializzazione.

L'elenco degli insegnamenti obbligatori e a scelta dello studente è predisposto dalla facoltà, prima dell'inizio di ogni anno accademico, ai sensi del capo IV della tabella 4ª allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

La facoltà sceglie gli insegnamenti, entro il limite massimo di quindici, sulla base dei seguenti elenchi:

Indirizzo politico-internazionale: 1) Diritto internazionale; 2) Storia delle relazioni internazionali; 3) Geografia politica ed economica; 4) Geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa; 5) Diritto diplomatico e consolare; 6) Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale; 7) Storia delle istituzioni giuridiche e sociali dell'estremo oriente; 8) Istituzioni giuridiche e sociali dell'India; 9) Istituzioni di diritto privato; 10) Politica economica e finanziaria; 11) Economia internazionale; 12) Diritto internazionale privato.

Indirizzo storico-politico: 1) Storia economica; 2) Storia delle relazioni internazionali; 3) Geografia politica ed economica; 4) Storia medioevale; 5) Storia dell'Europa orientale; 6) Storia e civiltà dell'estremo oriente; 7) Storia dell'Africa nel periodo coloniale e contemporaneo; 8) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 9) Storia e civiltà del vicino e medio oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna; 10) Storia contemporanea dell'Asia; 11) Storia dell'America latina; 12) Religioni e filosofie dell'estremo oriente; 13) Religioni e filosofie dell'India; 14) Storia dell'Iran e dell'Asia centrale; 15) Storia delle missioni; 16) Storia ed istituzioni etiopiche; 17) Religioni e istituzioni dell'Africa; 18) Etnologia.

Indirizzo Europa orientale: 1) Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale; 2) Storia dell'Europa orientale; 3) Diritto internazionale; 4) Organizzazione internazionale; 5) Geografia politica ed economica; 6) Storia economica; 7) Istituzione di diritto privato; 8) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 9) Storia medioevale; 10) Diritto diplomatico e consolare; 11) Economia internazionale; 12) Storia economica della Europa orientale.

Indirizzo Oriente: 1) Storia contemporanea dell'Asia; 2) Storia dell'India; 3) Storia del vicino oriente preislamico; 4) Storia dell'Iran e dell'Asia centrale; 5) Diritto musulmano; 6) Storia delle istituzioni giuridiche e sociali dell'estremo oriente; 7) Religioni e filosofie dell'estremo oriente; 8) Storia delle relazioni internazionali; 9) Geografia politica ed economica; 10) Geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa; 11) Storia e civiltà dell'estremo oriente; 12) Diritto internazionale; 13) Religioni e filosofie dell'India; 14) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 15) Storia delle missioni; 16) Istituzioni giuridiche e sociali dell'India; 17) Islamistica; 18) Storia e civiltà del vicino e medio oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna; 19) Economia internazionale.

Art. 65. — Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori fissato dalla facoltà per gli indirizzi « Europa orientale » e « Oriente » dovranno comunque essere compresi i seguenti:

Indirizzo Europa orientale:

1. Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale;
2. Storia dell'Europa orientale.

Indirizzo oriente:

1. Storia e civiltà del vicino e medio oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna;
2. Storia e civiltà dell'Estremo oriente.

Art. 66. — Per conseguire la laurea lo studente deve altresì seguire i corsi e superare gli esami relativi a due lingue straniere, una quadriennale e una biennale per gli indirizzi Europa orientale e Oriente; due biennali per gli indirizzi politico-internazionale e storico-politico da scegliere tra le seguenti:

Lingua francese (biennale);
Lingua inglese (biennale);
Lingua russa (quadriennale);
Lingua araba (quadriennale);
Lingua cinese (quadriennale);
Lingua giapponese (quadriennale).

In sostituzione di una o più lingue fra quelle indicate nell'elenco che precede, lo studente può scegliere altre lingue tra quelle insegnate nell'Istituto universitario orientale sia nei corsi quadriennali o biennali di lingua e letteratura sia in quelli biennali di lingue. I seminari provvederanno annualmente secondo le direttive del consiglio di facoltà di scienze politiche all'organizzazione didattica relativa.

Art. 67. — Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico, tranne gli insegnamenti di lingua.

Gli insegnamenti indicati nell'art. 64 possono anche essere mutuati da altre facoltà.

Il consiglio di facoltà potrà deliberare il passaggio da un indirizzo a un altro.

La convalida degli esami già sostenuti e delle frequenze sarà determinata dalla facoltà.

Art. 68. — Il biennio di specializzazione utilizza in particolare anche esercitazioni, dibattiti, ricerche individuali e di gruppo ed ogni altro strumento didattico che si riveli opportuno; fa altresì ricorso a letture e ricerche integrative in campi di studio affini agli insegnamenti impartiti.

Art. 69. — Gli esami linguistici comportano una prova scritta ed una orale al termine di ogni anno.

Gli esami nelle altre discipline comportano una prova orale al termine di ogni anno di corso.

Art. 70. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale di un elaborato scritto. Il tema dell'elaborato di laurea deve rientrare nell'ambito di una delle discipline impartite nell'indirizzo prescelto dallo studente e della quale egli abbia superato gli esami. Esso viene concordato tra il candidato e il professore della materia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno ventuno corsi annuali, compresi quelli relativi a due lingue straniere. Per quanto riguarda i corsi pluriennali di una stessa materia, ogni esame viene computato per annualità ai fini del numero minimo di esami.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Al titolo IV il capo I è soppresso. La relativa intitolazione « Borse di studio » è riportata al titolo V. L'art. 60, modificato, è riportato al n. 81.

La nuova intitolazione del titolo IV è:

SCUOLA DI STUDI ISLAMICI

Dopo l'art. 70 si aggiungono i seguenti articoli:

Art. 71. — La scuola di studi islamici ha il fine di promuovere la conoscenza scientifica e lo studio dei vari aspetti della cultura dei paesi islamici e di preparare il personale idoneo alle varie funzioni che si richiedono per gli enti pubblici e privati, nell'esercizio delle relazioni con i predetti Paesi e nel governo degli archivi e delle biblioteche.

Art. 72. — Possono iscriversi alla scuola di studi islamici i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, lettere, filosofia, storia, lingue e letterature straniere moderne, lingue e civiltà orientali, nonché i laureati presso l'Istituto universitario orientale secondo il precedente statuto. Possono inoltre iscriversi gli studenti dei corsi di laurea di cui sopra che abbiano superato gli esami prescritti per il primo biennio.

Coloro che intendono iscriversi alla scuola dovranno sostenere una prova che attesti la loro conoscenza della lingua araba.

Art. 73. — La scuola di studi islamici è articolata nei seguenti indirizzi:

a) Socio-politico;
b) Storico-culturale.

Art. 74. — Agli iscritti alla scuola si applicano, per quanto concerne le tasse e soprattasse, le disposizioni vigenti per gli studenti delle facoltà dell'Istituto universitario orientale.

Art. 75. — I corsi della scuola di studi islamici hanno la durata di un biennio e danno adito al conseguimento della laurea in studi islamici.

Art. 76. — Gli insegnamenti costitutivi della scuola si dividono in fondamentali e complementari.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura araba o lingua e letteratura bengali o lingua e letteratura persiana o una lingua e letteratura del Pakistan o lingua e letteratura turca o swahili e lingue bantu o berbero;
2. Islamistica;
3. Storia e civiltà del vicino e medio oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna;
4. Diritto musulmano;
5. Semitistica;
6. Storia dell'arte musulmana;
7. Storia contemporanea dell'Asia;
8. Etnologia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Dialettologia araba;
2. Epigrafia islamica;
3. Lingue sudanesi;
4. Somalo;
5. Storia dell'Africa nel periodo coloniale e contemporaneo.

Art. 77. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver superato almeno tre esami biennali di cui uno di lingua e letteratura, scelto tra gli insegnamenti fondamentali e almeno tre scelti tra quelli complementari.

Art. 78. — Lo studente concorderà con il consiglio della scuola il piano di studio.

Art. 79. — Per conseguire la laurea lo studente dovrà presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline costitutive della scuola di cui abbia superato gli esami.

Art. 80. — Gli insegnamenti della scuola verranno mutuati dalle facoltà dell'Istituto universitario orientale, eccetto quelli tenuti da professori di ruolo della scuola stessa.

TITOLO V (già Titolo IV)

Borse di studio

Art. 81 (già art. 60). — Il secondo comma viene modificato nel modo seguente:

Le parole « udito il consiglio di facoltà » vengono sostituite dalle parole « uditi i consigli di facoltà ». Viene inoltre aggiunto il seguente comma:

« I contributi per borse di studio offerti da enti e privati saranno sottoposti all'approvazione dei competenti consigli di facoltà ».

TITOLO VI (già Titolo V)

Il capo I è soppresso.

Dopo la parola « Transitoria » si aggiunge « e finali ».

Art. 82 (già 61). — Viene così modificato: al 1° comma dopo le parole « seguito su giudizio del » deve aggiungersi la parola « competente ».

Dopo il quarto comma si aggiunge il quinto comma così formulato:

« Gli studenti immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1972-73 ai corsi di laurea previsti dal precedente statuto e ora soppressi in virtù del presente decreto possono continuare il precedente corso di studio fino al conseguimento della laurea oppure, se in possesso del titolo valido per l'ammissione, possono optare per uno dei corsi di nuova istituzione. Il competente consiglio di facoltà deciderà caso per caso ».

Art. 83 (già 62). — Le parole « di cui agli articoli da 45 a 99 » sono soppresse e le parole « concernente il personale insegnante e assistente, il personale di segreteria e subalterno e l'amministrazione, per cui saranno osservate le » sono soppresse e sostituite dalle parole « incompatibili con le successive ».

Sono soppresse le parole « per le Università ».

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1973, n. **544**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani, di Ancona, ad acquistare un immobile.

N. 544. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani, di Ancona, viene autorizzato ad acquistare la casa di cura « Ferrari » sita in Monteregio di Casatenovo (Como) distinta in catasto nelle mappe catastali del comune di Casatenovo con le particelle 163-162-153-161-158-157-156-619 e parte delle particelle 71-150 e 154, al prezzo di L. 600.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 100. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1973, n. **545**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della « Congregazione delle suore di S. Zita », con sede in Roma.

N. 545. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Suore oblate dello Spirito Santo - Istituto S. Zita », assunta dalla « Congregazione delle suore di S. Zita », con sede in Roma (già in Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 3. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1973, n. **546**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Lourdes, in Lissone.

N. 546. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 29 ottobre 1971, integrato con dichiarazione 19 ottobre 1972, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna di Lourdes, in Lissone (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 1. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Marche »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Vittorio Cinti;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Ugo Angelini è nominato membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Marche, in sostituzione del dott. Vittorio Cinti.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1973
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 269

(10956)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11030)

MINISTERO DEL TESORO

Ventunesima estrazione per l'ammortamento del prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle serie 6ª, 10ª, 12ª, 13ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 28ª, 29ª, 33ª, 40ª, 43ª, 46ª, 48ª, 49ª, 50ª, 52ª, 58ª, 59ª, 60ª - Sila D - Sila F - Sila H (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla ventunesima estrazione di cinque serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1973

(10973)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 13 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	566,50	566,50	565,75	566,50	565 —	566,45	566,25	566,50	566,50	566,50
Dollaro canadese	562,05	562,05	560,50	562,05	560,25	562 —	561,70	562,05	562,05	562,05
Franco svizzero .	187,07	187,07	187,74	187,07	186,65	187,05	187,33	187,07	187,07	187 —
Corona danese .	98,96	98,96	98,60	98,96	98,35	98,95	98,90	98,96	98,96	98,95
Corona norvegese .	101,94	101,94	101,80	101,94	101,50	101,90	101,85	101,94	101,94	101,95
Corona svedese .	134,30	134,30	134,30	134,30	133,70	134,25	134,24	134,30	134,30	134,30
Fiorino olandese .	213,22	213,22	212,75	213,22	212 —	213,20	213 —	213,22	213,22	213,20
Franco belga .	15,21	15,21	15,1650	15,21	15,12	15,20	15,23	15,21	15,21	15,20
Franco francese	132,14	132,14	131,95	132,14	131,50	132,10	132,18	132,14	132,14	132,14
Lira sterlina .	1362,60	1362,70	1362 —	1362,60	1363 —	1362,65	1360,25	1362,60	1362,70	1362,70
Marco germanico .	232,42	232,42	232,90	232,42	231,40	232,40	232,50	232,42	232,42	232,42
Scellino austriaco .	31,44	31,44	31,35	31,44	31,21	31,45	31,45	31,44	31,44	31,44
Escudo portoghese .	24,26	24,26	24,25	24,26	24,10	24,25	24,25	24,26	24,26	24,26
Peseta spagnola	9,99	9,99	9,9350	9,99	9,95	9,95	9,99	9,99	9,99	9,99
Yen giapponese .	2,135	2,135	2,1725	2,135	2,13	2,12	2,14	2,135	2,13	2,13

Media dei titoli del 13 settembre 1973

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	108,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	90.15
» 5 % (Ricostruzione)	95,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,65
» 5 % (Città di Trieste)	95,65
» 5 % (Beni esteri)	93,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,80
» 5,50 % » » 1968-83	94,35
» 5,50 % » » 1969-84	95,775
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	97,675
» 6 % » » 1972-87	98,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	101,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	101,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	566,375
Dollaro canadese	561,875
Franco svizzero	187,20
Corona danese	98,93
Corona norvegese	101,895
Corona svedese	134,27
Fiorino olandese	213,11
Franco belga	15,22
Franco francese	132,16
Lira sterlina	1361,475
Marco germanico	232,46
Scellino austriaco	31,445
Escudo portoghese	24,255
Peseta spagnola	9,99
Yen giapponese	2,137

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della commissione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1972, con cui è stata indetta una sessione di esami, per l'anno 1973, per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Giannattasio dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Mazzacane dott. Francesco, consigliere della Corte di cassazione;

Bracci dott. Luciano, consigliere della Corte di cassazione;

Biamonti avv. Enrico, nato a Roma il 26 marzo 1914, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;

Sabatini avv. Giuseppe, nato a Catanzaro il 30 settembre 1911, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Presidente supplente:

De Rosa dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Zucconi Galli Fonseca dott. Ferdinando, consigliere della Corte di cassazione;

Barba dott. Mario, consigliere della Corte di cassazione;

Carbone avv. Antonio, nato a Monopoli il 23 luglio 1906, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;

De Simone avv. Eugenio, nato a Torre Annunziata il 3 gennaio 1909, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Perticone dott. Giacomo e Pedrolli dott. Marco, che lo dirigono, e dai funzionari di cancelleria Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe, Colesanti Flavio, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno 1973 graverà per L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) sul cap. 1051.

Roma, addì 24 aprile 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1973
Registro n. 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 310

(11033)

Nomina di un componente dell'ufficio di segreteria della commissione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1972, con cui è stata indetta una sessione di esami, per l'anno 1973, per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui è stata costituita la commissione degli esami predetti;

Ritenuto che occorre integrare la segreteria della predetta commissione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Bonadonna, magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, è nominato componente dell'ufficio di segreteria della commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

Roma, addì 14 maggio 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1973
Registro n. 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 318

(11034)

Sostituzione di un componente supplente la commissione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1973;

Considerato che il dott. Mario Barba, magistrato di Cassazione, componente della sopradetta commissione, non ha accettato l'incarico per impegni di lavoro, che si svolgono anche all'estero;

Poichè si ravvisa necessario sostituire detto componente;

Decreta:

Il dott. Carlo Consonni Folcieri, magistrato di Cassazione, è nominato componente supplente della commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1973, in sostituzione del dott. Mario Barba.

Roma, addì 18 maggio 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1973
Registro n. 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 320

(11035)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 47-48 del 23-30 novembre 1972, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 40, foglio n. 190, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli).

Nel medesimo Bollettino Ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 11 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 191, con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(11011)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1973, n. 34.

Stralcio al programma regionale di sviluppo, in attuazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Provvidenze a favore di imprese artigiane singole, associate o consorziate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 30 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA' DELLA LEGGE
E TIPI DI INTERVENTO

Art. 1.

Finalità della legge

Le provvidenze di cui alla presente legge sono dirette a favorire il potenziamento e lo sviluppo delle imprese artigiane singole, associate o consorziate, nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 21 dello Statuto ed in conformità degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo.

Art. 2.

Tipi di provvidenze e settori di intervento

Le provvidenze previste nell'articolo precedente sono costituite:

a) da contributi in conto capitale sulla spesa, dichiarata ammissibile, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori artigiani, per l'acquisizione delle relative aree di insediamento degli impianti, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature occorrenti, ovvero per ristrutturarne ed ammodernarne l'attività;

b) dal concorso regionale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, effettuate dalle imprese artigiane con gli istituti bancari abilitati al credito artigiano, per l'acquisto di materie prime e di quanto altro necessario alla normale gestione aziendale.

Art. 3.

Destinatari delle provvidenze

Destinatari delle provvidenze sono le imprese artigiane iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che operino nell'ambito del territorio regionale.

La concessione dei contributi in conto capitale è riservata esclusivamente alle imprese artigiane associate o consorziate ai sensi dell'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 4.

Misura delle provvidenze

La misura delle provvidenze di cui all'art. 2 è la seguente:

a) il contributo in conto capitale non potrà superare il 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile; non potrà in ogni caso eccedere la misura massima fissata in 45 milioni di lire;

b) nel caso che l'impresa richiedente abbia già usufruito delle provvidenze previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura del contributo verrà ridotta per un importo pari al credito accordato in base al predetto decreto, per la parte che non sia ancora estinta;

c) il concorso regionale nel pagamento degli interessi è determinato in misura tale che, a carico dell'impresa artigiana, rimanga solo il 2 per cento.

Art. 5.

Convenzioni con istituti bancari

Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio a favore delle imprese artigiane, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito artigiano.

Nella convenzione dovrà essere previsto tra l'altro:

a) la misura del tasso di interesse, che non potrà comunque superare l'aliquota massima stabilita dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1972, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le modalità di erogazione dei prestiti concessi;

c) le modalità di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari dei prestiti, il cui rimborso non potrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dall'effettiva erogazione, e la durata di ogni singola operazione di prestito che non potrà superare i ventiquattro mesi dal momento stabilito per il rimborso della prima rata;

d) la misura del prestito concedibile, che non potrà superare lire 5.000.000, elevabile fino a lire 20.000.000, per le imprese artigiane associate o consorziate;

e) le modalità e la misura massima del rischio da coprire, in relazione al mancato rientro, parziale o totale, del prestito accordato;

f) le garanzie sussidiarie che dovrà prestare la Regione per le perdite che gli Istituti di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

TITOLO II

DELEGA DI FUNZIONI ALLE PROVINCE

Art. 6.

Contenuto della delega

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle province di Perugia e di Terni, ai sensi dell'articolo 71 dello statuto, nei limiti e con i criteri seguenti:

a) prima di deliberare sulla concessione delle provvidenze di cui all'art. 2, i competenti organi provinciali dovranno verificarne la coerenza con il programma regionale di sviluppo;

b) nella concessione dei contributi in conto capitale dovranno essere tenute in particolare considerazione le domande concernenti iniziative suscettibili di determinare favorevoli riflessi sull'occupazione e dovranno altresì essere privilegiate le iniziative intese a favorire gli acquisti collettivi nonchè la valorizzazione dei prodotti;

c) la ripartizione dei fondi per i tipi di provvidenze di cui all'art. 2, verrà effettuata sulla base del 50 per cento per la concessione di contributi in conto capitale e del 50 per cento per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, con possibilità di compensazione delle percentuali qualora, al termine di ogni esercizio finanziario, si verificassero parziali utilizzazioni nell'uno o nell'altro tipo di provvidenza.

Art. 7.

Presentazione delle domande
e documentazione relativa

Le domande tendenti ad ottenere le provvidenze di cui all'art. 2 verranno dirette e presentate al presidente dell'amministrazione provinciale della provincia ove ha sede l'impresa artigiana richiedente.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

1) Per accedere al contributo in conto capitale:

a) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) eventuale certificato di iscrizione allo schedario generale della cooperazione, o atto valido a comprovare la condizione di impresa artigiana associata o consorziata;

c) progetto tecnico, qualora trattasi di lavori inerenti laboratorio artigiano, debitamente approvato dalla competente autorità comunale;

d) piano finanziario corredato delle necessarie indicazioni relative ai modi e tempi di ammortamento dell'investimento globale;

e) relazione illustrativa intesa ad evidenziare gli obiettivi cui tende l'investimento finanziario.

2) Per beneficiare del concorso regionale nel pagamento degli interessi:

a) certificato di cui alla lettera a), del precedente punto 1), qualora trattasi di imprese artigiane singole;

b) certificati di iscrizione di cui alle lettere a) e b), del precedente punto 1), qualora la richiesta venga avanzata da impresa artigiana associata o consorziata;

c) relazione tecnico-finanziaria dalla quale risulti con chiarezza la situazione economico-patrimoniale dell'impresa e la sua capacità di restituzione del prestito entro i termini convenuti;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino elencati i contributi e i finanziamenti già accordati per la stessa iniziativa ovvero quelli in corso di richiesta.

Art. 8.

Delibera del consiglio provinciale ed erogazione delle provvidenze

Sulle domande tendenti ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge delibera il consiglio provinciale, sentita la commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè le organizzazioni di categoria più rappresentative, e la relativa erogazione viene disposta con provvedimento del Presidente della provincia.

Con il provvedimento con cui viene erogato il contributo in conto capitale, il Presidente della provincia autorizza il prelievo della corrispondente somma dal fondo appositamente istituito nella parte speciale del bilancio di previsione dell'amministrazione provinciale a seguito dei finanziamenti assegnati da parte della Regione.

La concessione del contributo rimane in ogni caso subordinata all'accertamento tecnico dell'inizio dei lavori da parte degli uffici dell'amministrazione provinciale, che provvedono altresì alle operazioni di collaudo di fine opera.

A richiesta delle imprese interessate potranno essere concesse anticipazioni sul finanziamento accordato in coincidenza con l'inizio dei lavori, ovvero nel corso dei medesimi, per un importo non superiore al 40 per cento del contributo concesso.

Le provvidenze concernenti il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio vengono disposte a favore degli istituti bancari secondo le modalità previste nelle convenzioni di cui all'art. 5.

Art. 9.

Revoca delle provvidenze

Le provvidenze di cui alla presente legge, qualora i contributi in conto capitale o i prestiti di esercizio non vengano utilizzati entro i termini previsti ovvero utilizzati per fini diversi potranno, previa contestazione, essere revocate dall'amministrazione provinciale.

Art. 10.

Ripartizione delle disponibilità finanziarie

I mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione ai sensi dell'art. 1 verranno annualmente accreditati alle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni nella misura rispettivamente del 75 per cento e 25 per cento per una quota pari ad un terzo dello stanziamento triennale, di cui al successivo articolo 13.

Art. 11.

Rendiconto

Le amministrazioni provinciali sono tenute a presentare semestralmente alla Regione il rendiconto finanziario sulle singole operazioni effettuate nel corso del semestre, corredato della documentazione ad esse relativa e, alla fine di ogni anno solare, una relazione illustrativa dell'attività svolta con particolare riguardo agli effetti economico-produttivi che le provvidenze siano suscettibili di determinare.

Art. 12.

Rapporti finanziari tra la Regione e le province

I rapporti finanziari tra la Regione e le province di Perugia e di Terni relativi al rimborso delle spese, ivi comprese quelle di carattere generale, che queste incontreranno nello svolgimento delle funzioni delegate, verranno regolati con apposite convenzioni.

La Regione in ogni caso corrisponderà alle province di Perugia e Terni un contributo per ogni pratica espletata nella misura non superiore al 5 per cento della somma erogata a titolo di concorso sugli interessi per le operazioni di prestito, ovvero per quelle concernenti la concessione in conto capitale.

TITOLO III

MEZZI FINANZIARI

Art. 13.

Autorizzazione di spesa

Per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.460.000.000, così ripartita:

1) lire 400.000.000 annue, durante il triennio 1973-75, per le iniziative di cui all'art. 2, da suddividere in parti uguali tra i contributi in conto capitale e il concorso nel pagamento degli interessi;

2) lire 200.000.000 per gli interventi di cui all'art. 5, lettera f), così suddivisi:
lire 70.000.000 per l'anno 1973;
lire 65.000.000 per l'anno 1974;
lire 65.000.000 per l'anno 1975;

3) lire 60.000.000 per gli oneri di cui all'art. 12, così suddivisi:
lire 12.000.000 per l'anno 1973;
lire 24.000.000 per l'anno 1974;
lire 24.000.000 per l'anno 1975.

Le spese di cui al precedente punto 1) saranno imputate sul bilancio dell'esercizio 1973 e su quelli successivi, rispettivamente al cap. 457, di nuova istituzione, denominato « Contributi regionali in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori artigiani, per l'acquisizione delle relative aree di insediamento, dei macchinari e attrezzature, e per ammodernarne l'attività » e al cap. 292, di nuova istituzione, denominato: « Concorso regionale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio effettuate dalle imprese artigiane con gli Istituti bancari abilitati al credito artigiano ».

Le spese di cui ai precedenti punti 2) e 3) saranno imputate sul bilancio dell'esercizio 1973 e successivi, rispettivamente al cap. 293, di nuova istituzione, denominato « Fondo regionale di garanzia sui prestiti alle imprese artigiane » e al cap. 294, di nuova istituzione, denominato « Rimborso alle amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni delle spese e oneri per l'esercizio della delega in materia di provvidenze a favore delle imprese artigiane ».

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1973, mediante prelievo della somma di lire 482.000.000 dallo stanziamento al cap. 460 « Fondo per i provvedimenti legislativi in corso » del bilancio dell'esercizio 1973; per gli anni 1974 e 1975 con la quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione dell'Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 28 agosto 1973

CONTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 *giugno* 1973 (*atto n.* 685) *e il* 28 *luglio* 1973 (*atto n.* 720) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 28 *agosto* 1973.

(10921)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1973, n. **15.**

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nell'ed. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 12 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla provincia ed il versamento alla Cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973, giusta l'annesso stato di previsione dell'Entrata (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli titoli, sezioni, rubriche e capitoli per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973, giusta l'annesso stato di previsione della Spesa (Tabella *B*).

Art. 3.

Per l'anno finanziario 1973 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Art. 4.

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spese numeri 2050, 2060, 2520, 3620, 3640, 3642, 3847, 3850, 3860, 4084, 4086, 4130, 4355, 4400, 4445, 4460, 4470, 4472, 4473, 4650, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4700, 4705, 4706, 4710, 4750, 4920, 5480 dell'esercizio finanziario 1973, è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 5.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'Entrata e della Spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973 e cioè:

Entrate:

Entrate tributarie	L.	875.500.000
Entrate per compartecipazione a tributi erariali	»	50.350.313.000
Entrate extratributarie	»	14.947.109.518
Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e da rimborso di crediti	»	7.042.043.929
Entrate provenienti dall'assunzione di prestiti	»	—
Contabilità speciali	»	**500.000.000**
Totale generale .	L.	73.714.966.447

Uscite:

Spese correnti	L.	26.123.339.055
Spese in conto capitale	»	47.434.627.392
Spese per rimborso di prestiti . .	»	682.000.000
Contabilità speciali	»	500.000.000
Totale generale . .	**L.**	**74.739.966.447**

Riassunto generale

Entrata	L.	73.714.966.447
Uscita	»	**74.739.966.447**
Disavanzo finanziario . . .	L.	1.025.000.000

Art. 6.

Alla maggiore spesa di L. 1.025.000.000 rispetto all'entrata, risultante dall'articolo precedente, si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 in base alle autorizzazioni di cui alle leggi provinciali 12 febbraio 1973, n. 9, 20 febbraio 1973, n. 10, 20 marzo 1973, n. 11 e 9 aprile 1973, n. 13.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1973. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 11 luglio 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

ALLEGATO 1

Spese autorizzate per l'esercizio finanziario 1973 in forza di disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo.

Cap. 680	400.000.000	Cap. 2570	3.000.000
Cap. 710	18.000.000	Cap. 2580	15.000.000
Cap. 800	1.250.000.000	Cap. 2700	50.000.000
Cap. 850	88.000.000	Cap. 2710	5.000.000
Cap. 900	400.000.000	Cap. 2910	150.000.000
Cap. 1451	114.000.000	Cap. 3400	10.000.000
Cap. 1620	30.000.000	Cap. 3450	2.440.000.000
Cap. 1850	33.560.000	Cap. 4310	350.000.000
Cap. 1860	5.000.000	Cap. 4340	3.000.000
Cap. 1870	20.000.000	Cap. 4690	1.428.000.000
Cap. 2110	28.000.000	**Cap. 5100**	**35.000.000**
Cap. 2120	22.000.000	Cap. 5400	300.000.000
Cap. 2560	100.000.000	Cap. 5410	30.000.000

(11019)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.